

**Abstract.** *L'operatore telefonico che abbia sospeso il servizio telefonico adducendo il mancato pagamento, da parte dell'utente, di servizi telefonici, è obbligato alla riattivazione del servizio e alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall'utente, subordinatamente al pagamento, da parte di quest'ultimo, delle bollette arretrate, qualora risulti che, in violazione del principio di trasparenza, l'operatore telefonico abbia redatto il computo dei servizi telefonici erogati in modo confuso e tale da non consentire all'utente la verifica del conto. Non è, invece, configurabile, come danno esistenziale il danno derivante all'utente dalla sospensione del servizio telefonico.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

Sezione Civile nella persona del GOT dott.ssa XXXX, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile R. G. N. xxxx promossa da YYYY elettivamente domiciliato in Perugia via YYYY presso lo studio dell'Avv. YYYY che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo,

-attore-

**CONTRO**

**ZZZZ S.p.A.** con sede in ZZZZ in persona del procuratore speciale ZZZZ, giusta scrittura privata autenticata del 5/07/06 per atto in Milano dott.ssa ZZZZ rep. 70653, raccolta n. 6153, rappresentata e difesa giusta delega in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa, dall'Avv. ZZZZ del Foro di ZZZZ ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Perugia, via ZZZZ presso lo studio dell'Avv. ZZZZ

-convenuta-

**OGGETTO** Pagamento del corrispettivo — indennità di avviamento - ripetizione di indebito - risarcimento del danno.

**CONCLUSIONI:**

Le parti precisavano le conclusioni come dagli atti verbali di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la società telefonica ZZZZ per sentir dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale e la condanna al risarcimento di danni subiti in conseguenza di sospensione del servizio.

Sosteneva che per colpa della Società convenuta non aveva potuto usufruire di servizi gestiti dalla medesima, pur avendo regolarmente pagato il canone ed a seguito di conteggi errati si è vista disattivare la linea telefonica. Richiedeva quindi la restituzione di quanto indebitamente pagato oltre al risarcimento di danni per il disagio subito, previa riattivazione del servizio telefonico, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la Società telefonica convenuta contestando la domanda attorea in fatto ed in diritto in quanto infondata chiedendone la reiezione, con vittoria di spese di giudizio. Seguiva regolare istruttoria prettamente documentale e la causa veniva trattenuta

in decisione con i termini massimi di legge ex art 190 c.p.c. per le memorie conclusionali all'udienza del 24/03/2009.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda proposta dall'attore è corretta e merita accoglimento, nei limiti di seguito argomentati.

Dalla documentazione acquisita risulta provata la circostanza dedotta in riferimento all'obbligo di riattivazione del servizio da parte della convenuta Società telefonica, per quanto attiene il conteggio fornito dalla stessa, in assenza di ulteriori verifiche si ritengono esatti quelli forniti dalla stessa ZZZZ.

Quanto al risarcimento dei presunti danni richiesti dall'attore, riguardanti il disagio causato dal disservizio, non meritano risarcimento in quanto non configurano ipotesi di danno esistenziale.

Considerata quindi l'insolvenza dell'attore riguardo il mancato pagamento della fattura 6/05, che doveva essere rispettato, anche parzialmente, si appalesa legittimo per ZZZZ il distacco dell'utenza, salvo l'eventuale ripristino all'assolvimento dell'onere debitorio.

Si riscontra comunque una responsabilità della convenuta compagnia telefonica, per quanto concerne il calcolo delle somme dovute dall'utente: il quale si è purtroppo trovato in un pasticcio di conteggi senza poter verificare agevolmente il corrispettivo giusto da versare a favore del gestore telefonico.

Tutto ciò premesso si ritiene che il gestore non abbia agito secondo il principio della trasparenza e della buona fede, chiarezza e tempestività, cui la stessa ZZZZ dichiara ispirarsi nella propria attività, in applicazione ai principi della carta dei servizi, considerato che l'utente deve sottostare al computo del traffico telefonico unilateralmente predisposto dal gestore del servizio, le cui richieste di pagamento

inadeguate alla fornitura effettiva, specie se lontane nel tempo, impediscono all'utente ogni realistica verifica del conto.

Per questi motivi si ritiene fondata la domanda inerente il ripristino della linea telefonica, e la restituzione di quanto dovuto all'utente a titolo di restituzione per le somme versate indebitamente a causa del disservizio subito, secondo i conteggi prodotti a conguaglio dalla Telecom.

Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e la disciplina di legge si liquidano come in dispositivo.

Il Tribunale nella persona del GOT dott.ssa XXXX, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente decidendo sulla causa promossa dal Sig. YYYY nei confronti di ZZZZ S.p.A. in accoglimento del ricorso così provvede:

- Ordina alla compagnia telefonica convenuta la riattivazione immediata della linea telefonica intestata all'attore;
- Ordina alla convenuta di rimborsare all'attore le somme da lui versate e non dovute estratte da corretti tabulati, oltre interessi;
- Condanna la convenuta ZZZZ a rifondere all'attore le spese di lite liquidate forfetariamente in assenza di nota spese in complessivi € 1.000 oltre rimborso forfettario, IVA e cap come per legge.

Perugia, 30/01/2010